

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ARNOLDI**

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili
nei settori delle costruzioni e dell'urbanistica

Presentata l'11 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono ai regi decreti n. 274 e n. 275 dell'11 febbraio 1929, i quali, non essendo mai stati aggiornati, non rispondono più allo sviluppo della tecnica e conseguentemente rischiano di delegittimare gli interessi delle due categorie professionali, in particolare per quel che riguarda l'attività edilizia, riflettendosi negativamente sulle attività e sulle potenzialità economiche di una vasta schiera di piccoli operatori e dello strato sociale medio, che guarda al geometra ed al perito industriale come professionisti capaci di risolvere i problemi delle loro attività.

In particolare, i citati decreti del 1929, nei rispettivi articoli 16, fissano nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza di queste figure professionali in materia edilizia. L'incertezza

della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha da tempo provocato forti tensioni tra categorie professionali che si sono venute a contrapporre: da un lato architetti e ingegneri, dall'altro geometri e periti industriali. Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate su progetti redatti da geometri e periti industriali edili.

Poiché ogni tentativo di dirimere tali controversie è sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del legislatore potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonché sicure prospettive agli studenti iscritti ai rispettivi istituti tecnici.

Nel corso delle diverse legislature, a partire dalla terza (1958-1963), fino alla decima, numerosi progetti parlamentari

hanno portato all'attenzione delle Camere tale problema, senza avere peraltro avuto la possibilità di essere esaminati.

Nel corso della XI legislatura (1992-1994), la Commissione lavori pubblici del Senato licenziò un testo in sede referente, relativo alle competenze professionali dei geometri. Tale testo (atto Senato n. 696) non poté essere ulteriormente esaminato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Lo stesso accadde nella XII legislatura (1994-1996), durante la quale la medesima Commissione del Senato elaborò un nuovo testo (atto Senato n. 248 e n. 261-A) riferito stavolta ad entrambe le figure professionali, testo che però decadde a fronte dello scioglimento anticipato delle Camere.

Nella XIII legislatura, appena conclusa, è stato approvato dal Senato un nuovo testo che oltre a precisare le competenze

delle due figure professionali, provvedeva anche ad aggiornare il titolo di studio, al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria ed alla riforma universitaria, nonché a prevedere nuove disposizioni per l'iscrizione agli albi professionali (atto Camera n. 7566).

Pur con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, il testo non è divenuto legge solo per la mancanza dei tempi tecnici per l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

Tale ultimo testo approvato dal Senato, che deve considerarsi in linea con l'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, è qui riproposto, nella speranza che venga richiesto dal Governo o dal prescritto numero di deputati, e concessa dall'Assemblea, la procedura d'urgenza di cui all'articolo 69 del regolamento della Camera, al fine di consentirne la sollecita trasformazione in legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

ART. 2.

(Edifici).

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. È esclusa la competenza per i progetti strutturali di adegua-

mento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

ART. 3.

(Urbanistica).

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

ART. 4.

(Prestazioni varie).

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

ART. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali).

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.

2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1,

allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

b) avere comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo *standard* fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera *a)*, sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007960